



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI
Divisione VI Programmazione e gestione risorse finanziarie

Patto Territoriale
"Basilicata Nord-Occidentale"

26 NOV. 2013

3698

Ai Soggetti responsabili dei Patti Territoriali
Ai Responsabili Unici dei Contratti d'Area

trasmissione a mezzo PEC

Ministero Sviluppo Economico
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

REGISTRO CORRISPONDENZA INTERNA
Prot. n. 0011542 - 26/11/2013 - USCITA

Oggetto: Disposizioni e modalità operative in materia di documentazione antimafia.

Per il seguito di competenza, si trasmette a codesti Soggetti responsabili e Responsabili Unici la circolare MISE/DGIAI prot.n° 33013 del 08/10/2013, concernente ulteriori chiarimenti in materia di documentazione antimafia di cui D.lgs. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni, da applicare nel procedimento amministrativo.

Si allegano alla presente, i modelli D.S.A.N. da trasmettere ai soggetti beneficiari delle agevolazioni, che una volta compilati, saranno utilizzati per la richiesta antimafia a mezzo PEC alle Prefetture U.T.G. competenti.

- ALL. 1 - Circolare MISE n. 33013 del 08/10/2013.
- ALL. 2 - D.S.A.N. modulo A (informazioni societarie)
- ALL. 3 - D.S.A.N. modulo B (informazioni familiari conviventi)
- ALL. 4 - Lettera richiesta Prefettura a mezzo PEC.

IL DIRIGENTE

(Ing. Antonio Martini)



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

Ministero Sviluppo Economico
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

A TUTTE LE DIVISIONI

SEDE

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0033013 - 08/10/2013 - 1 SC11A

ALLE SEDI PERIFERICHE

**Oggetto: Nuove norme in materia di documentazione antimafia di cui al D.lgs. 159/2011 e s.m.i.
Ulteriori chiarimenti.**

Come è noto, sono in vigore dal 13 febbraio 2013 le norme in materia di documentazione antimafia recate dal Codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Talune delle novità apportate dalle norme predette, i cui aspetti essenziali sono stati illustrati con circolare prot. n. 9165 del 12/03/2013 della scrivente Direzione, hanno evidenziato, anche su segnalazione dei Soggetti gestori di questa Amministrazione, l'opportunità di procedere ad un maggiore approfondimento. A tal fine, l'Ufficio di Gabinetto del Ministro ha avviato un'attività di confronto con il Ministero dell'interno, i cui primi esiti vengono portati con la presente nota a conoscenza dei soggetti in indirizzo.

Contemporaneamente, la considerazione dell'ampliamento del novero dei soggetti sottoposti a verifiche nell'ambito del recente Codice e della conseguente dilatazione dei tempi per il rilascio delle informazioni antimafia impone oggi di aderire a soluzioni operative che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti e dell'esigenza di salvaguardia dell'interesse pubblico ad esse sotteso, scongiurino il rischio della paralisi degli iter agevolativi nelle more degli accertamenti prefettizi.

Ad integrazione o modifica di quanto indicato nelle circolari già diffuse in materia di documentazione antimafia dalla scrivente Direzione, si forniscono, pertanto, le seguenti indicazioni operative.

1. Validità delle informazioni antimafia in sede di conclusione dell'iter agevolativo:

Si chiarisce, in primo luogo, che talune direttive impartite con la nota circolare prot. n. 2510 del 11/12/2012 di questa Direzione vanno ritenute superate alla luce dell'interpretazione fornita dal

Ministero dell'interno nella normativa in tema di documentazione antimafia ora vigente. In particolare, deve considerarsi superato l'indirizzo espresso al punto 3.3 ("Validità") della precitata circolare con riferimento ai procedimenti agevolativi di durata pluriennale, laddove è indicato, confermando la prassi operativa per diverse misure di competenza della Direzione, che le Divisioni sono tenute all'acquisizione di una documentazione aggiornata in sede di erogazione del saldo del contributo spettante.

Il Ministero dell'interno ha richiamato, al riguardo, la previsione di cui all'articolo 86 del Codice antimafia, dalla quale lo stesso ricava che *"il provvedimento finale o i pagamenti possono avere luogo ancorché essi cadano in un momento in cui la documentazione antimafia - tempestivamente acquisita nel corso del procedimento - sia scaduta di validità"*. La predetta disposizione, secondo quanto precisato dal citato Dicastero, pur non ostando alla richiesta di un aggiornamento dei provvedimenti acquisiti, *"non consente di condizionare il pagamento delle rate dell'erogazione alla preventiva acquisizione dell'aggiornamento"* medesimo.

Poiché, da quanto sopra riportato, consegue l'impossibilità di condizionare la prosecuzione dell'iter agevolativo o di sospendere il corso, eventualmente anche per il ristretto termine normativamente previsto per il rilascio delle informazioni antimafia, deve concludersi che l'acquisizione della documentazione antimafia effettuata in sede di ammissione alle agevolazioni legittima le erogazioni intermedie e del saldo delle agevolazioni o, più in generale, l'adozione dell'atto conclusivo della procedura agevolativa, quest'ultimo da individuare in funzione della normativa di riferimento. Le Divisioni e i Gestori non dovranno, pertanto, richiedere in sede finale alcuna ulteriore documentazione, fatta salva l'ipotesi di variazioni che impongano l'aggiornamento delle informazioni già a suo tempo acquisite. La presente direttiva sostituisce, pertanto, le diverse indicazioni di cui alla circolare del 11/12/2012 di questa Direzione.

2. Nozione di "variazione" rilevante ai fini dell'aggiornamento delle informazioni antimafia:

Un argomento di confronto con il Dicastero dell'interno, oggetto di quesiti anche da parte di alcuni concessionari di questo Ministero, concerne il tema affrontato al punto 6.5 della circolare del 12/03/2013 (*"Informazioni antimafia richieste/pervenute nel vigore del D.P.R. 252/1998"*), in

relazione all'ampliamento della platea dei soggetti sottoposti a verifica disposto dall'articolo 85 del nuovo Codice antimafia.

E' stato chiesto, in particolare, se il mero ampliamento dei soggetti sottoposti a verifica debba ritenersi o no una variazione tale da richiedere, prima di procedere alla singola erogazione, l'aggiornamento della certificazione antimafia acquisita all'epoca della concessione del beneficio.

Al riguardo va preliminarmente osservato che le conclusioni contenute al citato punto 6.5 della citata circolare, concernenti la perdurante utilizzabilità della documentazione richiesta nel vigore del precedente sistema, sono mutate dalle indicazioni fornite ai Prefetti dal Ministero dell'interno con circolare dello scorso febbraio (punto 7 della circolare n. 11001/119/20(6) del 08/02/2013).

Nel confronto più volte richiamato, il Ministero dell'interno ha ulteriormente confermato le suddette indicazioni, ribadendo, in primo luogo, che la documentazione antimafia rilasciata sulla base di richieste avanzate sotto il vigore del D.P.R. n. 252/98 è pienamente efficace e che "per quanto concerne la definizione del «catalogo» delle variazioni degli assetti amministrativi o proprietari da comunicare alla Prefettura, nell'ipotesi in cui la documentazione antimafia sia stata emessa sotto il vigore del D.P.R. n. 252/1998, occorre precisare che l'ampliamento della platea dei destinatari dei controlli introdotto dal Codice [...] non può essere equiparato alla sopravvenienza di una variazione degli assetti organizzativi e proprietari dell'impresa. Pertanto, nel primo caso [antimafia emessa sotto il vigore del D.P.R. n.d.r.] le eventuali integrazioni dei dati relativi ai soggetti da sottoporre a verifica che si dovessero rendere necessarie saranno richieste dalle Prefetture secondo le indicazioni in materia di diritto intertemporale fornite ai Prefetti con la sopra richiamata circolare dell'8 febbraio 2013. Per quanto concerne, invece, le variazioni agli assetti organizzativi e proprietari dell'impresa intervenute dopo l'entrata in vigore del Libro II del Codice antimafia dovranno, evidentemente, trovare applicazione le nuove disposizioni. Conseguentemente, a cura delle imprese interessate dovranno essere trasmessi gli atti che hanno determinato tale variazione".

Dalle predette notazioni deriva che è posta in carico alle Prefetture l'iniziativa concernente l'integrazione istruttoria eventualmente compiuta in relazione all'ampliamento delle verifiche previsto dalla nuova normativa. In ordine alla condotta cui l'Amministrazione deve attenersi in sede di erogazione del contributo, può ricavarsi, quale disposizione operativa, che, nel caso di procedimenti agevolativi instaurati a seguito di acquisizione della documentazione antimafia

avvenuta nel previgente sistema, le Divisioni o i Soggetti gestori competenti provvederanno ad accertare, mediante visura camerale aggiornata ovvero acquisizione di una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante del beneficiario, l'assenza di variazioni limitatamente ai soggetti già sottoposti a verifica da parte della Prefettura con il rilascio della precedente documentazione, e a richiedere una nuova documentazione solamente in caso sia riscontrata una variazione con riferimento a questi ultimi, ferma restando la possibilità di integrazioni in ogni tempo da parte della Prefettura delle informazioni già fornite, su istruttoria svolta dalla Prefettura medesima d'ufficio ovvero a seguito di segnalazione di variazioni da parte dell'impresa interessata.

3. Ulteriori notazioni in merito alle "variazioni" dei soggetti sottoposti a verifica antimafia in caso di procedimenti instaurati nel vigore del nuovo Codice:

3.1. Variazioni dei soli familiari conviventi:

Con riferimento ai procedimenti agevolativi instaurati nel vigore della nuova disciplina antimafia, appare opportuno richiamare la particolare formulazione dell'articolo 86, comma 3 del Codice, ai sensi del quale *"I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'articolo 85"*.

Sotto il profilo oggettivo, le variazioni cui la norma assegna rilevanza sono esclusivamente quelle relative agli assetti societari e gestionali di cui all'articolo 85, commi da 1 a 2-*quater* del Codice: rimangono fuori dal campo di applicazione della norma eventuali variazioni dei soli familiari conviventi. Sulla base di quanto chiarito anche dal Ministero dell'interno, se ne ricava che i familiari conviventi assumono rilievo solo in quanto si sia verificata una variazione della compagine amministrativa e societaria, variazione che, secondo il predetto Dicastero, l'impresa comunicherà (alle Prefetture) unitamente ai dati dei familiari conviventi dei soggetti entrati a far parte del nuovo assetto societario o gestionale dell'impresa medesima.

In relazione alle variazioni dei soli familiari conviventi, il Ministero dell'interno ha, peraltro, indicato che, nel caso in cui esse siano riscontrate autonomamente dall'Amministrazione procedente, la stessa sia tenuta a darne segnalazione al Prefetto per le "necessarie" verifiche, che potrebbero determinare anche la revisione dell'informativa precedentemente rilasciata.

Può, tuttavia, osservarsi che, in assenza di un obbligo legale di aggiornamento delle informazioni in caso di variazioni dei soli familiari conviventi, provvedere alla relativa verifica costituirebbe un onere per questa Amministrazione e un aggravamento procedimentale non giustificato dalla norma.

Conseguentemente, le Divisioni e i Soggetti gestori non procederanno, in sede di erogazione, ad acquisire dichiarazioni sostitutive in merito ai familiari conviventi, fatta salva l'ipotesi in cui intervengano variazioni dell'assetto societario e gestionale. In tale ultima ipotesi, come più diffusamente chiarito al paragrafo successivo, le dichiarazioni sostitutive saranno acquisite con riferimento ai familiari dei nuovi soggetti subentrati.

3.2. Variazioni dell'assetto societario o gestionale:

Come si è avuto occasione di notare e come confermato dal Ministero dell'interno, diversamente dal previgente sistema, la norma prevede che l'obbligo di comunicazione delle variazioni, posto in capo all'impresa, operi solamente nei confronti delle Prefetture e non anche nei confronti dell'Amministrazione procedente.

Le variazioni dell'assetto societario o gestionale, tuttavia, a differenza di quelle di cui al paragrafo precedente, assumono rilevanza legale ai fini dell'aggiornamento delle informazioni antimafia. L'articolo 86, comma 2, del Codice, infatti, testualmente dispone che "L'informazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalità di cui all'articolo 92, ha una validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le modificazioni di cui al comma 3".

Sul punto il Ministero dell'interno sottolinea che, ove l'obbligo di comunicazione all'Amministrazione procedente "non sia previsto nello "statuto" che regola il rapporto con l'Amministrazione nell'ambito del quale viene chiesta l'informazione antimafia (ad esempio dal bando della procedura concorsuale), l'operatore economico non è tenuto ad informare anche

quest'ultima poiché, ove emergessero, a seguito delle modificazioni sopravvenute, situazioni ostative sul piano antimafia il Prefetto adotterebbe il provvedimento interdittivo, dandone comunicazione alle Amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 91, comma *"-bis del Codice antimafia"*. Tuttavia, il predetto Ministero non esclude che *"nel corso dell'istruttoria avviata dall'Amministrazione procedente quest'ultima riscontri l'esser intervenuta la citata modificazione"*, prevedendo in tal caso che la nuova richiesta formulata alla Prefettura sia processata alla stregua di una nuova istanza di rilascio.

In considerazione di tali notazioni e della rilevanza che la norma assegna alle variazioni degli assetti societari o gestionali appare opportuno che le Divisioni e i Soggetti gestori continuino ad operare in analogia a quanto avveniva nel vigore del precedente sistema (seppure adesso con riferimento, ai sensi dell'articolo 85, commi da 1 a 2-quater del Codice, ad un maggior numero di soggetti). Pertanto, in sede di erogazione delle agevolazioni, le Divisioni e i Soggetti gestori provvederanno a verificare, mediante visura camerale (ove esaustiva) ovvero dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell'impresa, eventuali variazioni dell'assetto societario e gestionale e, nel caso le predette variazioni siano riscontrate, formuleranno una nuova istanza per il rilascio delle informazioni antimafia, nella quale saranno forniti anche i dati dei familiari conviventi dei soggetti entrati a far parte del nuovo assetto societario o gestionale dell'impresa.

In tale ultima ipotesi (nuova istanza di rilascio), secondo quanto precisato al paragrafo 6, troverà applicazione la norma di cui all'articolo 92, comma 3, del Codice per cui, decorsi i termini previsti *ex lege* per il rilascio delle informazioni antimafia, si provvederà all'erogazione del contributo spettante in favore dell'impresa, sottoponendola a condizione risolutiva.

4. Utilizzabilità dell'informazione antimafia in diversi procedimenti:

Il nuovo Codice antimafia non riproduce l'espressa indicazione di cui all'art. 2, comma 1 del D.P.R. 252/98 (*"La documentazione prevista dal presente regolamento è utilizzabile ... anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti"*).

Al riguardo il Ministero dell'interno ha precisato che l'innovazione va letta alla luce del nuovo sistema di rilascio incentrato sulla Banca dati antimafia che permette, di norma, il rilascio

immediato dei provvedimenti in esame e, conseguentemente, mette le Amministrazioni richiedenti in condizione di disporre di tale documentazione costantemente aggiornata.

Ciò premesso, il citato Ministero ha espresso l'avviso per cui *"nelle more della concreta attivazione della citata Banca dati secondo il principio del non aggravamento del procedimento amministrativo e nell'ottica della semplificazione dei relativi adempimenti, le informazioni rilasciate nel corso di un determinato procedimento possono essere utilizzate dall'Amministrazione procedente anche per altri che interessano la medesima impresa, purché in corso di validità"*. A detta indicazione, pertanto, le Divisioni e i Gestori sono invitati a conformarsi.

5. Format per la richiesta di informazioni antimafia:

Il Ministero dell'interno ha segnalato che, al fine di agevolare l'uniforme applicazione della normativa sul territorio nazionale, è in fase di ultimazione l'elaborazione di un modello per il rilascio della comunicazione e della informazione antimafia, contenente altresì l'elenco della documentazione che, nelle more dell'attivazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, dovrà essere allegato all'istanza. Tale format verrà reso disponibile attraverso la sua pubblicazione sul sito web delle Prefetture nella sezione "Servizi ai cittadini", finestra "come fare per" casella "certificazione antimafia", che conterrà la modulistica da utilizzare in caso di istanza di rilascio della comunicazione o dell'informazione antimafia.

Le Divisioni e i Soggetti gestori provvederanno, pertanto, ad utilizzare il suddetto modello non appena sarà disponibile nei modi descritti.

6. Superamento del meccanismo di sospensione delle erogazioni:

La maggiore complessità e ampiezza dei controlli oggi rimessi alle Prefetture ha fatto registrare una dilatazione dei tempi di rilascio delle informazioni antimafia e un'accresciuta frequenza dei casi in cui occorre procedere ad aggiornare le informazioni già acquisite in considerazione delle variazioni intervenute.

Tale situazione, che determina un forte rallentamento nella gestione degli interventi e una conseguente penalizzazione delle imprese beneficiarie degli aiuti, impone di privilegiare, tra gli strumenti procedurali offerti dalla vigente normativa antimafia, le soluzioni operative in grado di scongiurare il fraporsi di ostacoli al normale svolgimento dell'iter agevolativo laddove ritenuti dal Legislatore non indispensabili ai fini dell'efficacia della normativa in materia di cautele antimafia.

In particolare, le citate criticità impongono oggi il superamento del meccanismo fino ad oggi utilizzato (e confermato dalle recenti circolari di questa Direzione) previsto dall'articolo 92, comma 5, del Codice, relativo alla facoltà di sospensione delle erogazioni nelle more del rilascio delle informazioni antimafia.

Si rammenta, infatti, che l'articolo 92, comma 3, del Codice stabilisce che, decorsi i termini previsti per il rilascio delle informazioni antimafia (quarantacinque giorni - o quindici, nei casi di urgenza - dal ricevimento della richiesta), le Amministrazioni "procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti [...]".

Il successivo comma 5 dell'articolo 92 introduce, come detto, una facoltà di deroga al sopra citato meccanismo di corresponsione sotto condizione risolutiva, prevedendo che "il versamento delle erogazioni di cui alla lettera f) [rectius lett. g)] dell'articolo 67 può essere in ogni caso sospeso fino a quando pervengono le informazioni che non sussistano le cause di divieto o di sospensione di cui al medesimo articolo ovvero elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4".

Sulla base del citato comma 5, le Divisioni e i Gestori di questa Amministrazione hanno provveduto in passato a sospendere le erogazioni fino all'effettivo ottenimento delle informazioni liberatorie, pur adottando, laddove si versasse in fase di ammissione al beneficio, il provvedimento di concessione una volta decorso il termine di quarantacinque giorni (o quindici giorni) sopra ricordato.

Non apparendo la suddetta sospensione delle erogazioni ulteriormente conciliabile con i riscontrati lunghi tempi in genere necessari per gli accertamenti prefettizi, si invitano le Divisioni e i Gestori, a dare applicazione, in via generale e fatti salvi particolari casi, alle previsioni del comma 3


dell'articolo 92. Pertanto, decorsi i termini stabiliti ex lege per il rilascio delle informazioni, le Divisioni e i Gestori provvederanno all'adozione degli atti di competenza, ivi comprese le erogazioni del contributo, sottoponendoli alla condizione risolutiva del ricevimento di informazioni antimafia di contenuto interdittivo.

Tale previsione troverà applicazione in tutte le ipotesi in cui occorra procedere all'acquisizione delle informazioni antimafia e, quindi, sia in sede di accesso alle agevolazioni sia nel caso in cui, in sede di erogazione, siano riscontrate delle variazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento delle informazioni già rilasciate.

Si precisa, al riguardo, che le Divisioni e i Gestori dovranno porre a conoscenza del beneficiario dell'erogazione la sottoposizione della medesima alla condizione risolutiva suddetta, richiamando la normativa di riferimento; a tal fine, in assenza di altro atto previsto ai fini dell'erogazione dalla specifica procedura agevolativa, dovrà essere predisposta e trasmessa al beneficiario un'apposita comunicazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Carlo Sappino



Cognome	Nome	Qualifica	Stato

Cognome	Nome	Qualifica	Stato

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46 DPR 28/12/2000 n. 445)

Il Sottoscritto _____ nato a _____ (____)
 il _____ residente a _____ (____) in via
 _____ n. _____ C.F. _____
 in qualità di legale rappresentante della società _____ con sede in
 _____ (____) cap. _____ via
 _____ n. _____

consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così
 come stabilito negli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445

DICHIARA

- che la società _____ forma giuridica _____
 è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _____ (____),
 codice fiscale/partita IVA numero _____, R.E.A. n. _____,
 costituita in data _____; con scadenza in data _____; capitale sociale
 _____ i.v./versato per _____, sede legale in _____ (____)
 Via _____ n. _____ cap. _____;
- che l'organo amministrativo della società è costituito da n. _____ component: in carica ed in
 particolare:

Cognome	Nome	Codice Fiscale	Carica Sociale	data di nomina e di scadenza	luogo e data di nascita

- che il collegio sindacale (sindaci effettivi e sindaci supplenti) della società è costituito da n. _____
 componenti in carica ed in particolare:

Cognome	Nome	Codice Fiscale	Carica Sociale	data di nomina e di scadenza	luogo e data di nascita

- che l'oggetto sociale è:

- che le sedi secondarie e unità locali sono:

Dichiara che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trova in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna

Data, timbro e firma del legale rappresentante

(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000)

NB: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.

Variazioni degli organi societari: I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere all'Ente erogante, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 DPR 28/12/2000 n. 445)

Il Sottoscritto _____ nato a _____ (____) _____
il _____ residente a _____ (____) in via _____
n. _____ C.F. _____ con _____
in qualità di _____ della società _____ n. _____
sede in _____ (____) cap. _____ via _____

consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito negli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445

DICHIARA

ai sensi dell'art. 85, comma 3 del D.lgs. n. 159/2011 così come modificato dal D.lgs. n. 218/2012, di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età:

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data e firma del dichiarante

(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000)

NB: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.

ALLA PREFETTURA DI (SEDE COMPETENTE)
UFFICIO AUTOCERTIFICAZIONI ANTIMAFIA

SICUREZZA.PREFSA@P.C.INTERNO.IT

Oggetto: **Richiesta di informazione ai sensi dell'artt. 89 e 99 comma 2 bis del D.Lgs. n. 159/2011, come introdotto dal D.L. n. 5/12 conv. Con modif. dalla L. 35/12.**

DENOMINAZIONE	
SEDE DELL'IMPRESA	
TIPO DI PROVVEDIMENTO	Agevolazione ai sensi del regolamento approvato con Legge 662/96
IMPORTO DELL'AGEVOLAZIONE)

Si prega di trasmettere le risultanze all'indirizzo di posta elettronica certificata:

DPS.IALDIV6@PEC.SVILUPPOECONOMICO.GOV.IT

oppure per posta ordinaria, presso:

Ministero Sviluppo Economico

Direzione Generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali.

Divisione VI - Programmazione e Gestione Risorse Finanziarie

Via del Giorgione, 2/b - 00147 Roma

Telefono: +39 0654927010 Fax: +39 0654927408

Si allega:

- 1) Copia del certificato di iscrizione dell'impresa presso la Camera di Commercio
- 2) Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio

IL DIRIGENTE